

Circolare n. 03/15

Prot. n. C/2015/03DIR

Roma, 16 Aprile 2015

Alla c.a.

- Aziende
- Centri Servizi
- Consulenti

**Oggetto: trattamento fiscale della contribuzione versata al Fondo e delle spese sanitarie sostenute dagli iscritti.**

Con l'approssimarsi delle scadenze fiscali, si ritiene opportuno fornire talune indicazioni in merito al trattamento fiscale della contribuzione versata al Fondo SAN.ARTI. e delle spese sanitarie sostenute dagli iscritti.

SAN.ARTI. è un Fondo finalizzato all'erogazione di prestazioni sostitutive rispetto a quelle già erogate dal Servizio sanitario nazionale e, pertanto, riconducibile agli "enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale" di cui alla lettera a), comma 2, art. 51 del TUIR. Dalla lettura della norma citata deriva l'applicazione di un regime fiscale agevolato per la contribuzione versata al Fondo SAN.ARTI. dal datore di lavoro e dal dipendente per i propri familiari; infatti, sia la quota contributiva versata dal datore di lavoro che l'eventuale quota contributiva versata, volontariamente, dal dipendente per i propri familiari (coniuge e figli a carico) non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente qualora le predette quote contributive siano versate "in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale", per un importo non superiore complessivamente ad Euro 3.615,20. In tale ipotesi, il datore di lavoro indicherà l'ammontare dei contributi versati nella sezione "oneri deducibili" del modello di certificazione unica (CU).

Per effetto del beneficio della non concorrenza alla formazione del reddito di cui all'art.51, comma 2, lett. a), del TUIR, l'iscritto lavoratore dipendente non potrà portare in detrazione alcuna spesa rimborsata. Le spese sanitarie non rimborsate dal Fondo all'iscritto, sono invece, detraibili dall'imposta dallo stesso dovuta, nella misura del 19 per cento per la parte eccedente Euro 129,11 in virtù dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.

Il Fondo provvederà all'invio, in previsione delle scadenze fiscali, della certificazione contenente l'importo dei contributi versati e dell'apposita documentazione attestante l'ammontare delle spese sanitarie rimborsate e/o non rimborsate dal Fondo SAN.ARTI. al lavoratore dipendente, ai fini della detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Per quanto attiene i versamenti volontari degli imprenditori titolari di impresa, per se stessi e per i propri familiari, non risulta applicabile il regime fiscale agevolato di cui all'art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR: i contributi versati a SAN.ARTI non sono deducibili dal reddito degli imprenditori in quanto trattasi di

perceptor di redditi diversi dal reddito di lavoro dipendente. Conseguentemente, le spese sanitarie sostenute dai titolari di impresa, per sé e per i familiari a carico, rimborsate e non rimborsate dal Fondo, sono detraibili dall'imposta dagli stessi dovuta, nella misura del 19 per cento per la parte eccedente Euro 129,11. Analogamente, per i familiari fiscalmente non a carico dei titolari di impresa, le spese sanitarie rimborsate e non rimborsate dal Fondo, sono detraibili dall'imposta da questi ultimi dovuta, nella misura del 19 per cento per la parte eccedente Euro 129,11. Il Fondo provvederà all'invio, in previsione delle scadenze fiscali, di apposita documentazione attestante l'ammontare delle spese sanitarie rimborsate e/o non rimborsate dal Fondo SAN.ARTI. da portare in detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Per una lettura più agevole, si rinvia alle schede riepilogative allegate.

Si ricorda, inoltre, che per ulteriori chiarimenti in merito alla presente, è possibile contattare il Fondo San.ArTi. – Ufficio Prestazioni, tramite:

- **telefono:**       **06.8767.8095 (premendo 2 quando indicato dalla voce guida)**
- **email:**           **prestazioni@sanarti.it**

Cordiali saluti

Il Direttore

Massimo Nozzi

